



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.acque@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO ACQUE
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo
tel. 01714451 - fax 0171445587



2011/08.09/004287

Istanza in data 28 gennaio 2019 intesa ad ottenere la concessione per la derivazione da acque sotterranee, nel comune di Ceresole d'Alba, ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i.

Autorizzazione alla ricerca del pozzo CNP16536 - Autorizzazione all'immediata attuazione per accertata urgenza

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933 n. 1775 'Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici' e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 05.08.2002 n. 20 'Legge Finanziaria per l'anno 2002' e s.m.i.;

visto il D. Lgs 12.07.1993 n. 275 'Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche' e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 'Norme in Materia Ambientale' e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R – Regolamento regionale recante: 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)' e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: 'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)' e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R - 'Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica' e s.m.i.;

vista la Legge 7.08.1990 n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e s.m.i.;

viste le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 117-10731 del 13.03.2007 e tuttora vigente;

vista la D.D. n. 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – 'Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17-1-2013';

visto il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;

vista la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico

Padano adottata con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

vista l'istanza in data 28 gennaio 2019 della Società **IRETI S.P.A.** con sede in Genova, intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN003849** dai pozzi siti nel comune di Ceresole d'Alba avente le seguenti caratteristiche:

- presa: pozzo esistente CNP14954 nel comune di Ceresole d'Alba;
- uso: potabile (approvvigionamento idrico alle persone);
- portata massima: 6,00 l/s;
- portata media: 1,07 l/s;
- volume massimo annuo: 33882 m³;
- presa: pozzo esistente CNP14955 nel comune di Ceresole d'Alba;
- uso: potabile (approvvigionamento idrico alle persone);
- portata massima: 6,00 l/s;
- portata media: 2,21 l/s;
- volume massimo annuo: 70000 m³;
- presa: pozzo da realizzare CNP16536 nel comune di Ceresole d'Alba;
- uso: potabile (approvvigionamento idrico alle persone);
- portata massima: 8,00 l/s;
- portata media: 7,99 l/s;
- volume massimo annuo: 252.000 m³;
- profondità: non superiore a metri 200 dal piano di campagna;
- intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01.01 - 31.12;
- secondo le specifiche di cui al progetto firmato dal Geol. Stefano Castagnetti al quale è stata affidata la direzione lavori;

preso atto dell'urgenza con la quale la Società IRETI S.P.A. ha necessità di realizzare il pozzo CNP16536 ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del 10/R del 2003 e s.m.i. L'esecuzione del progetto in questione si rende necessaria per potenziare e migliorare sotto il profilo qualitativo e quantitativo l'offerta idrica, a soddisfacimento del fabbisogno idropotabile del Comune di Ceresole d'Alba (CN)

visto l'atto di fidejussione inoltrato, stipulato in data 28.02.2019 con la Intesa Sanpaolo s.p.a., con sede legale in Torino (TO) – Piazza S. Carlo, 156, P.IVA 10810700152 - e per essa con la Divisione Corporate e Investment Banking – Direzione Global Corporate – Area Nord Ovest – con sede in Torino (TO) - Via XX Settembre 50, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e della rispondenza di quanto realizzato, con le condizioni della presente autorizzazione e di quanto riportato nel progetto presentato.

Nel caso in cui il soggetto garante si avvallesse della facoltà di recedere dalla polizza fideiussoria o in caso di scadenza della stessa, il soggetto istante dovrà presentare all'Autorità concedente un nuovo contratto di garanzia che sostituisca, senza soluzione di continuità, quello in corso e che sia rispondente ai medesimi requisiti previsti.

In caso di mancata costituzione di nuova garanzia, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo, la Provincia potrà dichiarare la decadenza dell'Autorizzazione, previa contestazione all'interessato.

atteso che ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28.01.2014;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070732, Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche;

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto lo Statuto;

dato atto che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

- **di autorizzare** la società **IRETI S.P.A.** (C.F. e P.IVA 01791490343), con sede in Genova (GE), Via S.S. Giacomo e Filippo 7, a procedere alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, nonché all'effettuazione delle relative prove di pompaggio, ad uso potabile nel luogo e con le modalità indicate nell'istanza e nel progetto ad essa allegato, alle seguenti condizioni:

ART. 1 - CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

La perforazione può essere spinta ad una profondità massima di **200 metri** dal piano campagna. Se, al raggiungimento della predetta profondità, la ricerca d'acqua non sortisse esito positivo, è fatto divieto di proseguire l'approfondimento senza prima aver tempestivamente interpellato lo scrivente Settore. Il diametro di perforazione massimo, eseguito con metodo a **rotazione con circolazione inversa**, deve essere pari a **600 mm** e la colonna esterna definitiva deve essere di diametro pari a **400 mm**. La presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di **falda profonda**. Al fine di evitare la comunicazione tra la falda freatica e la falda profonda **la cementazione** dovrà essere realizzata come indicato nel progetto allegato all'istanza e comunque non dovrà essere inferiore a 50 mt dal p.c. base dell'acquifero superficiale come specificato dallo Studio Regionale. L'opera dovrà essere realizzata sul terreno indicato al Catasto al Foglio n° 35 e Particella n° 47.

ART. 2 - ACQUIFERO DI ALIMENTAZIONE

L'opera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda, ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n.22 e s.m.i., che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e quella profonda.

Visto che la perforazione, attraversa più orizzonti acquiferi, la parete della tubazione, in coincidenza di ogni tratto cieco, dovrà essere idoneamente cementata con boiaccia, iniettata esclusivamente dal fondo a risalire. Si può utilizzare, in sostituzione, argilla granulare costipata che garantisca la continuità dello strato impermeabile, senza soluzione di continuità.

ART.3 - TESTA POZZO

La testa del pozzo dovrà essere stagna, a perfetta tenuta ermetica e dovrà essere adeguatamente protetta. Qualora il pozzo venga realizzato in aree soggette a transito veicolare si dovrà provvedere all'installazione di un avampozzo di cemento con chiusino carrabile in ghisa. In caso di testa pozzo che fuoriesca dal piano di campagna, dovrà essere creata un'area rialzata che abbia pendenza tale da impedire la percolazione di acqua verso la perforazione. Al fine di isolare la falda dall'ingresso di acque d'infiltrazione superficiale, dovrà inoltre essere realizzato un collare in boiaccia cementizia o in pellets di bentonite nel tratto sommitale, tra la camicia e il perforo, sviluppato dal piano di campagna sino a circa 2 metri di profondità, ovvero per circa 1 m al di sotto dell'avampozzo.

ART. 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati, per quanto non ulteriormente specificato, conformemente agli elaborati progettuali agli atti, comprensivi delle integrazioni, ovvero ad ogni eventuale ulteriore indicazione che potrà essere impartita da quest'Ufficio.

Al fine di consentire al "capo cantiere" di verificare costantemente in corso d'opera la conformità con il progetto approvato, prima dell'inizio dei lavori, deve essere consegnata al "capo cantiere" stesso e

custodita in cantiere copia del presente provvedimento nonché del progetto dei pozzi unitamente alle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria;

Prima dell'avvio dei lavori di trivellazione e di realizzazione delle opere accessorie inerenti i pozzi in questione, è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di verificare, presso l'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata del Comune in cui è prevista la realizzazione delle opere in oggetto, la necessità dell'espletamento di un'eventuale pratica di autorizzazione edilizia. In caso affermativo il richiedente dovrà fornire agli Uffici Comunali suddetti, oltre alla documentazione richiesta dai medesimi, anche copia della presente autorizzazione.

I residui di perforazione dovranno essere trattati con le adeguate cautele e le accortezze, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come riportato nella normativa vigente (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.M. 161/2012, art. 41bis della L. 89/2013). I detriti e i fanghi disidratati derivanti dagli scavi, potranno essere rimpiegati nello stesso cantiere di trivellazione, purché si rispettino i seguenti requisiti: omogeneità della composizione, assenza del rischio per l'ambiente e il loro riutilizzo certo, immediato ed integrale. Nel caso i materiali vengano allontanati a rifiuto dovranno essere gestiti secondo i dettami di legge. Si rammenta che qualora durante gli scavi venga utilizzato un lubrificante, i fanghi di perforazione andranno smaltiti in modo adeguato, conferendo i materiali di risulta tramite ditta autorizzata. L'utilizzo nei fluidi di perforazione di additivi che presentino caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e/o per l'uomo è vietato. Per quanto riguarda le acque di spurgo e collaudo dovrà essere verificata, da parte dell'impresa e del direttore dei lavori, la compatibilità con i limiti di torbidità e con i parametri chimici imposti dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, prima di essere immessi nel reticolo idrico superficiale.

ART. 5 - CAMPIONAMENTI

È fatto obbligo di prelevare un campione significativo di sedimenti, rappresentativo di ogni variazione della successione stratigrafica e comunque, al massimo, ogni 5 metri di perforazione. I campioni di terreno dovranno essere conservati in idonei contenitori, con l'indicazione del tipo di sedimento nonché della profondità a cui il materiale è stato prelevato; tali campioni devono costituire la base per la redazione di un profilo stratigrafico più dettagliato possibile. I campioni potranno essere dismessi solo previo parere favorevole dello scrivente Settore.

ART. 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE

È fatto obbligo di realizzare idonei accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale delle acque sotterranee, nonché di infortunio o intrusione casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. Le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni, devono avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi del Piano di tutela delle acque (D.C.R. n° 117-10731 del 13 marzo 2007).

ART. 7 - CONOSCENZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FALDA

Ài fini della conoscenza qualitativa e quantitativa della falda freatica, il pozzo deve essere provvisto di:

- a) tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo (diametro nominale minimo 25 mm corrispondente a 1");
- b) rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;

ART. 8 - VIGILANZA

I funzionari della Provincia di Cuneo si riservano la più ampia facoltà di visitare e vigilare l'esecuzione dei lavori, verificando che siano adottate tutte le cautele necessarie per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico degli acquiferi ed accertando i danni eventuali alle proprietà di terzi.

Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine degli stessi, è a carico del titolare, che dovrà comunicare tempestivamente, con raccomandata A/R o via

P.E.C., ed almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di inizio lavori, il cronoprogramma di massima degli stessi.

Inoltre i funzionari della Provincia di Cuneo dovranno essere avvisati via P.E.C. (oppure tramite fax 0171/445587) almeno tre giorni lavorativi precedenti alla posa delle tubazioni definitive (filtri) dell'opera di captazione, al fine di poter assistere all'installazione delle stesse, della prova di portata a gradini del pozzo ed al campionamento delle acque volto alla valutazione delle caratteristiche chimiche delle stesse (tale procedura dovrà in ogni caso, realizzarsi contestualmente alle precedenti).

ART. 9 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il presente provvedimento ha una durata di **mesi dodici** e potrà essere prorogato una sola volta per un periodo di mesi sei, previa constatazione dei lavori eseguiti come previsto dall'art. 16, comma 8, di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i..

ART. 10 - RELAZIONE FINALE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del citato D.P.G.R., di fare obbligo al richiedente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, di inviare a questo Ufficio la **relazione finale** redatta secondo le specifiche di cui all'Allegato C del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e corredata della **dichiarazione di conformità** delle opere eseguite al progetto approvato (art. 25 del D.P.G.R. 29.7.2003 n° 10/R e s.m.i.), del giornale di cantiere (dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese a cura del direttore lavori) e di idonea documentazione fotografica firmata e timbrata dal direttore dei lavori.

La **relazione finale** dovrà contenere quanto previsto dal citato Allegato C al Regolamento 10R, che di seguito si riassume:

RELAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

- descrizione dettagliata delle opere eseguite;
- tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare (modello, prevalenza, portata massima, potenza assorbita, posizionamento rispetto al piano campagna, numero giranti, curva caratteristica, diametro nominale, ecc.), che dovranno obbligatoriamente risultare coerenti con le portate e i volumi richiesti in istanza;
- dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE

- schematizzazione e descrizione della colonna litostratigrafica con indicazione dettagliata di:
 - o identificazione e classificazione del materiale estratto;
 - o matrice;
 - o scheletro;
 - o livelli acquiferi stabilizzati (specificando eventuali risalite sintomo di acquiferi confinati e/o semiconfinati);
 - o diametro di posa dei rivestimenti;
 - o disegno esplicativo della colonna con relativa simbologia standard.

Lo schema della colonna deve, inoltre, essere integrato dalla specificazione delle caratteristiche e posizionamento dei tratti filtranti e dei tratti ciechi utili all'opera di cui trattasi (non verranno ritenute idonee allo scopo stratigrafie incomplete rispetto a quanto indicato ovvero riportanti la sola descrizione di massima delle litologie incontrate).

- modalità di effettuazione ed i risultati delle prove di emungimento previste (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) e caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero interessato;
- dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente (SOLO PER USO POTABILE)
- caratteristiche chimiche delle acque prelevate.

Ai sensi dell'art. 16 comma 11 del citato D.P.G.R., contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il

progetto esecutivo, firmato dal tecnico abilitato, delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute, dove dovranno essere specificate eventuali variazioni dei prelievi, delle portate effettive dell'impianto e dei volumi annui massimi derivabili, nonché le caratteristiche della pompa che si prevede di installare.

Inoltre il richiedente è tenuto a trasmettere, debitamente sottoscritta e compilata in ogni parte dal progettista incaricato, la **scheda della relazione finale relativa alla ricerca di acque sotterranee** scaricabile dal sito internet della Provincia di Cuneo, al seguente link:

<http://www.provincia.cuneo.gov.it/ufficio-acque/modulistica-ufficio-acque/acque-sotterranee-modulistica>

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori), è obbligato all'osservanza della legge n° 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Qualora le perforazioni risultino relative all'alimentazione di impianti geotermici, ai sensi del "Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22: Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", considerato che le risorse geotermiche a media e bassa entalpia sono di competenza degli Enti Locali, è fatto obbligo alla Società richiedente di compilare e trasmettere alla "Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – Settore Polizia Mineraria, Cave e Torbiere", Via Pisano n. 6 – 10152 – Torino, E-mail: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it, le schede di rilevazione dati predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico (una scheda per la fase di ricerca ed una scheda per la fase di esercizio), entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto geotermico.

ART. 12 - REVOCA

Ai sensi dell'art. 16 comma 9 di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i., l'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
- per altri motivi di pubblico interesse.
- nel caso in cui i pareri di altri Enti fossero negativi o/e presentate opposizioni durante l'istruttoria della pratica.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione stessa si dovrà procedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

La presente autorizzazione risulta vincolata, con causa di revoca, al rispetto delle vigenti norme sul risparmio idrico ai sensi dell'art. 42 comma 7 della Deliberazione di Consiglio Regionale del Piemonte n° 117-10731 del 13 marzo 2007 approvazione del Piano di tutela delle acque (PTA).

ART. 13 - SANZIONI

L'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dal presente articolato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, dall'art. 7 comma 1 di cui alla L.R. 27 gennaio 2009, n° 3 s.m.i. e dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 s.m.i..

ART. 14 - TARGA IDENTIFICATIVA

Il titolare della presente Autorizzazione è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (codice univoco CNP16536).

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile.

ART. 15 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento attiene esclusivamente all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee. L'utilizzo dell'acqua potrà avvenire solamente a seguito del rilascio di autorizzazione provvisoria all'uso. Non è comunque ammessa una variante in corso d'opera che preveda l'utilizzazione di acque di un tipo di falda differente da quello indicato nella presente autorizzazione.

La quantificazione definitiva della portata massima e media, nonché del volume derivabile avverrà al termine dell'iter istruttorio con la formalizzazione dell'atto concessorio. Il Concessionario non potrà esercitare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente per gli eventuali oneri o danni conseguenti alle variazioni delle portate o dei volumi derivabili.

Il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite.

Oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione, il soggetto titolare della presente Autorizzazione è tenuto all'osservanza delle vigenti norme urbanistiche e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di attraversamento stradale, sarà necessario richiedere la preventiva autorizzazione all'Ente competente.

Tutte le modalità operative devono garantire la massima funzionalità del pozzo, valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento, da un lato nonché le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare, dall'altro al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

ART. 16 - AREE SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i. dovrà essere richiesto alla autorità competente e trasmesso a questo Servizio il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile tramite acquedotto. Si precisa che ai sensi del citato Regolamento il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua verrà sospeso fino alla avvenuta trasmissione del provvedimento in questione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

Dott. Luciano FANTINO



Copia su supporto cartaceo conforme al documento originale digitale, consistente in n. 7 pagine, ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.lgs. 82/2005 e art.18 c. 2 del D.P.R. 445/2000. Provincia di Cuneo, 27/03/2019. Firma